



COMUNE DI LENO
(Provincia di Brescia)

DELIBERAZIONE N. 2
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: STRALCIO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO IN CARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE - LEGGE DI BILANCIO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **Gennaio** con inizio dall'ore **19:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vengono oggi convocati, in seduta Pubblica, Straordinaria, in Prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Nominativo	Presenza	Assenza
1	TEDALDI CRISTINA	SI	
2	BATTAGLIA DOMENICA LAURA	SI	
3	BISINELLA PIETRO	SI	
4	BONETTI BARBARA	SI	
5	BRAVI GIANLUIGI		SI
6	CANOBBIO ALBERTO	SI	
7	CRISTAFOLINI GIULIANO	SI	
8	DE PIETRO ROSSELLA	SI	
9	LAZZARI GIACOMO	SI	
10	UDESCHINI ERMANNO	SI	
11	ZANGARINI MARIA PAOLA	SI	
12	ZUCCA MAURO	SI	
13	GOBBI RENZO		SI
14	BERARDI NICOLA		SI
15	BULGARI ROSALBA	SI	
16	D'AGRESTI ATTILIO	SI	
17	MOLINARI STEFANIA	SI	

Assiste il Segretario Generale Dott. **Tarantino Salvatore** per la redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Bisinella Pietro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: STRALCIO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO IN CARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE - LEGGE DI BILANCIO 2023

Il Presidente Dott. Pietro Bisinella cede la parola all'Assessore Barbara Bonetti che illustra il secondo punto all'ordine del giorno.

Segue il dibattito che è riportato integralmente nella videoregistrazione pubblicata sul sito internet del Comune di Leno.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali ed enti previdenziali possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro e suscettibili di stralcio parziale ammontano a complessivi euro 77.624,35., di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 7.780,50.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune l'incasso della quota capitale;

RITENUTO per le stesse motivazioni di non applicare il predetto stralcio parziale anche alle cartelle di pagamento emesse per i ruoli pertinenti la soc. Leno servizi srl, riguardanti la Tariffa Igiene ambientale 2017-2008 e 2009 dalla stessa gestita ed in seguito acquisiti a beneficio del Comune medesimo, come da propria deliberazione n. 42 del 30-11-2011;

VISTI altresì i commi da 186 a 204 dell'art. 1 della Legge n.197-2022 che prevedono la definizione straordinaria delle controversie tributarie pendenti presso le Corti di giustizia tributaria e la Corte di Cassazione;

OSSERVATO che il comma 205 lascia ai singoli enti territoriali la facoltà di applicare la predetta definizione straordinaria per i ricorsi inerenti le proprie entrate, da deliberare entro il 31 marzo 2023;

RITENUTO di non applicare la definizione agevolata per le controversie inerenti i propri tributi;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. che attribuisce al Consiglio l'ordinamento dei tributi comunali;

VISTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, Tributaria e Personale, rag. Alberto Cabra;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Alberto Cabra;

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI N.: 14
FAVOREVOLI N.: 11
CONTRARI N.: 0

ASTENUTI N.: 3 (Bulgari, D'Agresti, Molinari)

DELIBERA

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di non applicare quanto indicato al punto 1 anche alle cartelle inerenti i ruoli relative alla soc. Leno servizi srl, acquisiti in seguito a beneficio del Comune di Leno;
3. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
4. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
5. di non applicare le disposizioni dei commi da 186 a 204 dell'art. 1 legge n.197-2022 riguardanti la definizione agevolata straordinaria delle pendenze tributarie delle proprie entrate;
6. di dichiarare, con voti favorevoli n. 11, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Bulgari, D'Agresti, Molinari), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
Bisinella Pietro

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)*

IL SEGRETARIO GENERALE

Tarantino Salvatore

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)*
